




**PROVINCIA
DI ROMA**



CAPITALE LAVORO

CONTRATTO ACCESSIVO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE LINEE DI ATTIVITA' PER LE QUALI VIENE FORNITO SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO EUROPA

ANNUALITA' 2014

TRA

PROVINCIA DI ROMA

con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, P.I. 06214441005 – C.F. 80034390585, nella persona del Direttore dell'Ufficio Centrale "Amministrazione Centrale", dott. Paolo Berno, nato a Roma il 19.05.1966 per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, - di seguito anche Provincia -

E

CAPITALE LAVORO S.p.A.

Società Unipersonale, con sede in Roma, Via Beniamino Franklin n. 8, P.I./C.F. 07170551001, nella persona del Rappresentante Legale dott. Claudio Panella, nato a Roma, il giorno 21.01.1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società Capitale Lavoro S.p.A. - di seguito anche Società -

di seguito, congiuntamente le Parti.

PREMESSO CHE

con Assemblea Straordinaria delle Società Provinciattiva Spa e Capitale Lavoro Spa in data 26.09.2013, è stata deliberata la fusione per incorporazione della società Provinciattiva Spa in Capitale Lavoro Spa;

con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA di Roma, in data 04 dicembre 2013 repertoriato al n. 27720 raccolta n. 16842, la società Capitale Lavoro Spa ha incorporato per fusione la società Provinciattiva Spa;

la predetta Società ha un Capitale Sociale pari ad € 1.000.000,00 (un milione/00);

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 17 gennaio 2014, è stata approvata la modifica allo Statuto della Società "CAPITALE LAVORO S.p.A.";



che la Società ha, tra l'altro, per oggetto:

- l'espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti nell'ambito Provinciale, compresa l'attività finalizzata alla predisposizione e gestione di progetti e programmi mediante il reperimento di risorse europee;
- le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Provincia di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio Provinciale;
- la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della Provincia di Roma e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della Società;

nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente;

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. *"in house providing"*);

che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica e pertanto non trova applicazione, rispetto ad esse, la procedura prevista dall'art 23 bis, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;

che la natura dei servizi strumentali, come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con decisione del 24 marzo 2010, è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;



PROVINCIA DI ROMA

VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 1.000.000,00 (un milione/00);
che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che la Società dovrà utilizzare le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;

che il carattere interamente pubblico di Capitale Lavoro S.p.A. è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "*controllo analogo*";

VISTE

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199/21 del 12.03.2014 con cui è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03.04.2014 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014 per l'Amministrazione Provinciale di Roma e il Piano Dettagliato degli Obiettivi Aziendali (PDO) per la società *in house* esercizio 2014, in cui sono inserite le linee di attività che la Società è chiamata a svolgere per l'annualità 2014;

l'approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) della Società Capitale Lavoro S.p.A. avvenuta con assemblea ordinaria dei soci in data 23.04.2014;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia di Roma, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società *in house* che erogano servizi strumentali all'attività della Provincia;



PROVINCIA DI ROMA

che con il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo che le società in house svolgono per conto dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli art. 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27 e 29 della legge 244/2007;

che nelle more dell'approvazione del Contratto Quadro 2014/2016 la Società Capitale Lavoro S.p.A. garantirà l'operatività e la continuità del servizio facendo riferimento al Contratto Quadro 2013/2015, approvato con Determinazione n. 4856 del 6.9.2013, predisposto dal Direttore Generale sulla base del modello approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010;

che nel Contratto Quadro 2013/2015 sopra richiamato sono individuate, tra l'altro, le attività di sviluppo locale e innovazione afferenti ai Progetti europei che la Provincia di Roma intende affidare alla Società;

che tali linee di attività sono individuate nei documenti di programmazione societaria per l'anno 2014 costituiti dal Piano degli Obiettivi aziendale (PDO), approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014 e dal Piano Operativo Annuale (POA), approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23/04/2014;


che le linee di attività, previste dal suindicato PDO, concernenti alla fornitura di servizi di supporto tecnico all'Ufficio Europa risultano di seguito sintetizzate:

1. Supporto tecnico a specifiche attività nei settori di interesse strategico per l'Amministrazione Provinciale;
2. Supporto alle attività di gestione dei progetti comunitari finanziati;
3. Supporto alle attività di confronto partenariale sulla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
4. Supporto alle attività di informazione ed assistenza tecnica rivolte ai Comuni del territorio provinciale;

che l'art. 2 comma 2 del Contratto Quadro annualità 2013-2015, sottoscritto con la Società dispone che i dirigenti provinciali cui competono le attività in esso richiamate stipulino i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio. L'art. 4 comma 1 prevede, altresì, che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività siano definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi;

che il presente contratto è relativo alle attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa

Tanto premesso,





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società, i rapporti tra Provincia di Roma e Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'affidamento alla Società delle attività di supporto tecnico, operativo e gestionale dell'Ufficio Europa alle quali va applicata, la disciplina del Contratto Quadro approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 903/41 del 27/10/2010 approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n.5637 del 26 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27/10/2010.

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato "Offerta Tecnico Economica" al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Essi potranno essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni assunte in sede di programmazione annuale e pluriennale di bilancio da parte degli organi di indirizzo della Provincia di Roma.

**ARTICOLO 3
DURATA**

Il presente contratto accessivo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2014.

L'eventuale proroga deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Provincia di Roma si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale del contratto in oggetto.

**ARTICOLO 4
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono concordate con la Provincia, in ragione delle specifiche esigenze connesse a ciascuna delle attività affidate e della dimensione dei fabbisogni da soddisfare in corso d'anno.

**ARTICOLO 5
CORRISPETTIVI**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 241.865,00 (duecentoquarantunoottoesessantacinquemila/00) comprensivo di IVA, per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Il dettaglio delle voci è contenuto nell'allegato "Offerta Tecnico Economica" al presente contratto. Nel corso della durata contrattuale si potrà procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.



Il pagamento del corrispettivo previsto per le attività oggetto del presente contratto sarà effettuato, nelle more dell'approvazione del Contratto Quadro 2014/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Contratto quadro 2013/2015, approvato con Determinazione del Direttore Generale RU 4856 del 06.09.2013, con le seguenti modalità:

- pagamento di importo pari al 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del Contratto di affidamento e dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione analitica sulle attività svolte;
- la restante parte, pari al 60% del valore complessivo della commessa da erogare alla scadenza del presente contratto di affidamento, dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, come disciplinato dall'art.32 bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32 bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.



La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

**ARTICOLO 7
PENALITÀ**

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

**ARTICOLO 8
RISOLUZIONE**

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto. E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

**ARTICOLO 9
CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

**ARTICOLO 10
RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

**ARTICOLO 11
PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".



**PROVINCIA
DI ROMA**

**ARTICOLO 12
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

**ARTICOLO 13
NORME FINALI**

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

ALLEGATO

“Offerta Tecnico-Economica per attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa e Relazioni Internazionali – Annualità 2014” “

Roma,

Per **CAPITALE LAVORO S.p.A.**

Il Rappresentante Legale
Dott. Claudio PANELLA

Per la **PROVINCIA DI ROMA**

Il Direttore
U.C. Amministrazione Centrale
Dott. Paolo BERNO